



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Marco VILLANI	Presidente f.f.
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio dell'8 giugno 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti*

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 10 agosto 2016, n. 75 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1m, commi 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018"*;

vista la deliberazione del 27 settembre 2019, n. 114/2019/INPR, con la quale la sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020;

vista la deliberazione n. 14/2020/INPR, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6;

esaminata la relazione e il questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018, del comune di Montenerodomo (CH) - comune di 736 abitanti - acquisito mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 11 gennaio 2020, prot. n. 155;

vista l'ordinanza del 1° giugno 2020, n. 24/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Giovanni GUIDA;

FATTO E DIRITTO

1. L'articolo 148-*bis* del TUEL ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Nei casi più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei

programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'articolo 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del TUEL, il controllo finanziario si dimostra comunque funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2018 del comune di Montenerodomo (CH), l'Organo di revisione, nella apposita relazione, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione. Ciò tenuto conto anche di quanto di recente accertato con deliberazione n. 2/2020/PRSE, le cui conclusioni non possono che richiamarsi anche in questa sede.

2.1. Venendo all'esercizio oggetto dell'odierno esame, preliminarmente il Collegio ha accertato che, come disposto dall'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (*Testo unico in*

materia di società a partecipazione pubblica-TUSP), il comune di Montenerodomo (CH), con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 12 dicembre 2019 ha approvato, nei termini prescritti dal Legislatore, la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre ed ha provveduto all'invio della deliberazione alla Sezione regionale di controllo. Dalla ricognizione effettuata si evince che l'Ente detiene le seguenti partecipazioni dirette: S.A.S.I S.p.a. 1,20%, ECO.LAN. S.p.a. (1,28%), Colderali Gas S.r.l (25%), I.S.I s.r.l. in liquidazione (1,20%), SAMNIUM s.r.l. (4,20%); è, altresì, presente una partecipazione indiretta nella Società Consortile Sangro Aventino a.r.l.

2.2. All'esito dell'istruttoria svolta, come peraltro già accertato nella richiamata deliberazione n. 2/2020/PRSE, trova conferma, anche in riferimento all'esercizio in esame, la necessità di una più corretta gestione dei rapporti con le società partecipate, per quanto attiene sia il sistema informativo di rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali e nella compilazione dei prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci, che la nota informativa, che deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e, invece, non risulta disponibile e non è stata allegata al rendiconto.

2.3. A ciò si aggiunge che, nella gestione della contrattazione collettiva decentrata, in riferimento alla sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo, non risulta creato il relativo vincolo nel risultato di amministrazione per le corrispondenti somme.

3. Alla luce degli elementi acquisiti, la Sezione, in esito all'attività di controllo sui documenti contabili relativi all'esercizio 2018, rileva che non sono emersi elementi di criticità o irregolarità per i quali si debba adottare specifica pronuncia, né esigenze ulteriori di approfondimenti.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

DELIBERA

che dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie in sede di verifica del rendiconto di gestione 2018, il comune di Montenerodomo (CH) non presenta significativi elementi di criticità o irregolarità per le quali la Sezione debba adottare specifica pronuncia.

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del comune di Montenerodomo (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *Internet* dell'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio dell'8 giugno 2020.

L'Estensore
F.to Giovanni GUIDA

Il Presidente f.f.
F.to Marco VILLANI

Depositata in Segreteria il 9 giugno 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
F.to Lorella GIAMMARIA